

CONTRATTO di FORNITURA

tra

- "CENTRO REGIONALE ANTIDOPING A. BERTINARIA" (di seguito per brevità "CAD") con sede legale in Regione Gonzole 10/1 – 10043 Orbassano (TO), C.F. e P.IVA 08462090013, in persona del Legale Rappresentante Prof. Francesco Di Carlo, C.F. DCRFNC40T04B354U;

e

- SICURITALIA SPA, con sede in COMO, Via Belvedere 2/A C.F. e P.IVA 07897711003; in persona del Legale rappresentante Dott. Lorenzo Minazzato, C.F. MNZLNZ68P07B563Y.

PREMESSO CHE

Nell'intento di garantire i servizi di sorveglianza e di chiusura locali presso il Centro Regionale Antidoping "Alessandro Bertinaria" in Orbassano (TO) – Regione Gonzole n. 10/1, si è svolta gara pubblica (codice CIG: ZDB114F2E0).

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE.

In data 05/02/2015 il CAD ha provveduto ad inviare la comunicazione di aggiudicazione definitiva alla ditta SICURITALIA SPA.

Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA.

Oggetto del presente contratto sono:

- A. servizio di sorveglianza;
- B. servizio di chiusura locali.

Il servizio di sorveglianza (punto A), a titolo indicativo e non esaustivo, dovrà comprendere almeno i seguenti compiti:

- a) servizio di sorveglianza, dalla centrale operativa del soggetto affidatario, con l'utilizzo di idonea strumentazione collegata agli apparati esistenti presso il Consorzio, degli impianti anti-incendio e anti-intrusione;

b) Immediata verifica della situazione che ha provocato la segnalazione di allarme e, a seconda dei casi: spegnimento dell'allarme oppure immediata segnalazione alle autorità competenti (Carabinieri, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, Polizia) di quelle situazioni di anomalità o anche di semplice sospetto che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del servizio e per le quali non vi sia possibilità di provvedere personalmente;

c) Segnalazione di eventuali gravi anomalie o rilevanti problemi riscontrati durante il servizio, con la necessaria tempestività del caso, al competente Servizio del Consorzio.

Il servizio di chiusura locali (punto B) dovrà prevedere:

a) Servizio di chiusura dei locali del Consorzio con controllo accessi ed inserimento degli allarmi, da svolgersi a partire dalle ore 20.00 di tutti i giorni feriali e prefestivi, durata quantificata in 30 minuti, svolto da personale armato in collegamento radio con la centrale operativa (stima complessiva per 48 mesi: 520 ore);

b) Servizio di chiusura dei locali del Consorzio con controllo accessi ed inserimento degli allarmi, da svolgersi in caso di chiusure straordinarie previamente concordate con il responsabile del Consorzio.

Art. 3 PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO.

Il costo del servizio, per il periodo di 48 mesi, come richiesto nella lettera di invito, è pari ad € 14.640 (Euro quattordicimilaseicentoquaranta/00).

Il pagamento avverrà mediante Bonifico Bancario a 60 gg d.f. sul C/C n. 100000002850 iban IT96U0306910910100000002850 Intesa Sanpaolo – intestato a Sicuritalia SpA.

Art. 4 TERMINI E MODALITA' DI SERVIZIO.

Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto indicato in oggetto.

Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda a quanto previsto dal codice civile, nella lettera di invito di partecipazione alla gara e nella comunicazione di aggiudicazione definitiva citata in premessa.

**Art. 5 CLAUSOLE RELATIVE ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
DI CUI ALLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136.**

Art. 5.1. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 2010.

Art. 5.2. Clausola risolutiva espressa.

Qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della L. n. 136 del 2010.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 5.3. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. n. 136 del 2010, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto di diritto dal CAD nei tempi e nei modi previsti dall' art 92 comma 3 Dlgs 159/2011 in caso di esito positivo dei controlli effettuati tramite la Prefettura e la Procura della Repubblica nei confronti della SICURITALIA SPA, nonché in caso di inadempienza della stessa in relazione agli obblighi dei medesimi.

Art. 7 CAUZIONE DEFINITIVA

La SICURITALIA SPA entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, deve costituire la cauzione definitiva (pari al 10%) ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 8 TUTELA PER INADEMPIMENTO DI PARTE FORNITRICE.

Per nessun motivo il fornitore potrà interrompere l' erogazione dei servizi di cui all' Art. 2.

Al contratto in essere, fatto salvo il diritto del CAD alla risoluzione ed alle conseguenze ad essa relative, si potranno applicare, previa formale ingiunzione ad adempiere, le seguenti penali:

- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla mancata erogazione del servizio: € 500.00/giorno;

Nel caso in cui la SICURITALIA SPA non sia in grado di garantire il servizio nei termini previsti, è facoltà del CAD provvedere a rivolgersi ad altra ditta, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico dell'aggiudicatario, unitamente alle penalità.

Il CAD procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti a mezzo Raccomandata a. r. entro 5 giorni lavorativi dalla presa di conoscenza del fatto. Alla contestazione dell'inadempienza vi è facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il CAD ha la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile (quale clausola risolutiva espressa), oltre che nei casi già previsti dal presente contratto, dal Bando di Gara e dal Capitolato Speciale, nel caso in cui il fornitore si renda colpevole, per dolo o grave negligenza, di gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell'effettuazione del servizio, ed inoltre nei seguenti casi:

- a) 5 contestazioni scritte per anno, per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui l'aggiudicatario non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti o che le stesse siano state giudicate ininfluenti e/o insufficienti;
- b) interruzione dei servizi senza giusta causa, nel qual caso la stazione appaltante potrà rivalersi per danni subiti oltre che trattenere la cauzione versata;
- c) cessazione dell'attività, concordato preventivo, amministrazione coatta, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, stato di moratoria e pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni del concorrente vincitore;
- d) nel caso in cui possano ritenersi venute meno le capacità tecniche ed organizzative dell'aggiudicatario per garantire l'adeguata esecuzione dei servizi;
- e) cessione totale o parziale del contratto e subappalto della fornitura e dei servizi, ricorso all'avvalimento successivamente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La facoltà di risoluzione in danno al fornitore è esercitata dal CAD, incamerando la cauzione, con il semplice preavviso scritto di 15 giorni, senza che il fornitore abbia nulla a pretendere. E' fatto salvo il diritto del CAD al risarcimento dei maggiori danni subiti. Il fornitore non può opporre ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dalla lettera di invito.

Art. 9 OBBLIGO DI RISERVATEZZA.

Le parti si impegnano a trattare come confidenziali tutte le informazioni ricevute nel corso delle proprie attività e non divulgheranno tali informazioni a terzi, né direttamente, né indirettamente. Il tutto nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice della Privacy) e s.m.i. e del documento programmatico sulla sicurezza in vigore presso il CAD.

Art. 10 FORO COMPETENTE.

Le parti convengono che in relazione a qualunque controversia nascente o derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di TORINO.

Orbassano, li 26/03/2015

Centro Regionale Antidoping "A. Bertinaria"

SICURITALIA SPA

F.to in originale

F.to in originale